

Il nuovo articolo 117 si è preoccupato di indicare positivamente le sole materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, da ritenere sicuramente sottratte alla potestà legislativa delle Regioni, assegnando invece a queste ultime, con un criterio residuale che costituisce il vero punto di svolta, *la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non esplicitamente riservata alla legislazione dello Stato.*

Al terzo comma, l'articolo 117 indica positivamente le materie riservate alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, incontrando il solo limite della determinazione dei principi fondamentali riservata allo Stato. Questo deve intendersi come limite negativo e vincolo positivo per la legislazione regionale concorrente.

Invero la formulazione della norma sembrerebbe indurre a ritenere solamente che la determinazione dei principi fondamentali, nelle materie in discorso, sia riservata alla potestà legislativa statale e sottratta, conseguentemente, alla potestà legislativa delle Regioni. In realtà il fondamento della disposizione va individuato, seguendo un'interpretazione che ha radici antiche, secondo cui i limiti all'autonomia sarebbero più importanti dell'autonomia stessa, proprio nella volontà del legislatore costituente di fissare un vincolo positivo alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, con conseguente obbligo per le stesse di uniformarsi a quanto disposto dalla legislazione statale. Ed infatti, può parlarsi di *principi fondamentali* nelle materie di legislazione concorrente in quanto gli stessi siano destinati

ti a disciplinare in maniera uniforme determinati aspetti delle materie in questione e costituiscono, quindi, un vincolo per la potestà legislativa concorrente delle Regioni tenute, in ogni caso, alla loro osservanza per esigenze di uniformità di disciplina sull'intero territorio nazionale.



Comuni, bocciato chi limita troppo

■ **Software Modules**

GIUSTIZIA E SOCIETÀ

34 *Ward 1 Building 2000*

